

## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

|                |                                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------|
| (RM) SIRENA    | Presidente                                                |
| (RM) MAIMERI   | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (RM) MEZZACAPO | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (RM) SICA      | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (RM) VARDI     | Membro di designazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore NOAH VARDI

Seduta del 28/01/2026

### FATTO

1. Nell'atto introduttivo al ricorso parte ricorrente, costituita da un hotel e dal suo rappresentante legale, lamenta che la banca non ha chiuso il corrente intestato al medesimo hotel nonostante specifica richiesta al riguardo. Rileva che la mancata chiusura del rapporto ha determinato l'esponentiale crescita degli interessi passivi sul conto nonostante l'hotel abbia anche terminato la sua attività. Chiede la chiusura immediata del conto con storno degli interessi passivi illegittimamente addebitati a far data dalla prima richiesta di recesso (coincidente con la data di chiusura dell'hotel), e risarcimento del danno da valutarsi anche in via equitativa.

2. In sede di controdeduzioni l'intermediario contesta le doglianze di parte ricorrente affermando in via preliminare, che ha provveduto alla chiusura del conto corrente a far data dal 30.06.25 e al rimborso delle spese sostenute per la presentazione del ricorso. In data 12/10/2023 è stato effettuato un primo bonifico di euro 15.000,00 a chiusura di una linea di anticipo e in data 10/11/2023 è stato disposto un secondo bonifico di euro 25.000,00 a chiusura dello scoperto del conto corrente; in data 21/02/2024 la società è stata cancellata. I versamenti di cui sopra, tuttavia, hanno estinto solo l'utilizzo in conto capitale, ma non gli interessi che erano maturati e che sono stati addebitati il 1° marzo dell'anno successivo e a seguire; a giugno 2025 il saldo debitore pari ad euro 6.142,70 era rappresentato essenzialmente dagli interessi debitori contabilizzati in data 01/03/2024 per euro 2.965,13 ed in data 01/03/2025 per euro 989,74 relativi all'utilizzo delle linee concesse, e revocate definitivamente il 29/11/2023, ed allo sconfinco generato dagli interessi; altro addebito per competenze di euro 1.550,46 in data 13/12/2023 a seguito della estinzione del conto tecnico n. 769. Afferma che prima di giugno 2025,

non ha mai ricevuto una formale richiesta di chiusura del conto corrente né controparte ha documentato tale asserita richiesta; la chiusura della società, invero, contrariamente a quanto riferito da controparte, non costituisce una richiesta di chiusura opponibile. Chiarito ciò, la richiesta “di risarcimento da stabilirsi anche in via equitativa” è infondata dal momento che, come detto, il ricorrente non ha mai fatto formale richiesta di chiusura del conto, limitandosi ad eseguire i versamenti per estinguere il debito in conto capitale; la chiusura del conto non azzerava la posizione debitoria in capo alla società ricorrente; il danno asseritamente patito, dunque, risulta essere ascrivibile unicamente all’inerzia del Cliente che non ha mai richiesto, prima di giugno 2025, la chiusura della posizione di conto, lasciando così che maturassero interessi debitori. Chiede di dichiarare cessata la materia del contendere alla luce della documentazione attestante la chiusura del conto e del rimborso delle spese di ricorso; e dichiarare inammissibile la domanda risarcitoria in quanto infondata in fatto e diritto e priva di qualsiasi prova a supporto.

3. In sede di repliche parte ricorrente rappresenta che non è possibile aderire alla cessazione della materia del contendere poiché la chiusura del conto è avvenuta solo dopo il deposito del ricorso. Lamenta inoltre che la banca non ha rimborsato gli indebiti interessi passivi maturati sul conto rimasto aperto.

4. Con le controrepliche parte resistente conferma quanto rappresentato nelle controdeduzioni e specifica che parte ricorrente non ha contestato i fatti allegati nelle controdeduzioni “in tal modo conferendo agli stessi carattere non controverso e rendendone superflua la prova” (Collegio di Palermo, decisione n. 3202/25). Ribadisce di non aver mai ricevuto prima di giugno 2025 richiesta di chiusura del conto corrente e che parte ricorrente non ha documentato tale asserita richiesta. Specifica che la Banca, come documentato, ha provveduto a chiudere il conto corrente con contabilizzazione giugno 2025 rimborsando anche i canoni addebitati fino al 17.06.2025.

## **DIRITTO**

1. Il ricorso ha ad oggetto l’accertamento della legittimità della condotta dell’intermediario, cui la ricorrente contesta di non aver riscontrato la richiesta di chiusura del conto corrente, situazione che avrebbe determinato l’illegittima ed esponenziale crescita degli interessi passivi addebitati sul medesimo conto. Parte resistente, dal canto suo, specifica che non avrebbe ricevuto alcuna richiesta formale di recesso prima di giugno 2025, e che, in tale mese, avrebbe quindi chiuso il rapporto e rimborsato i canoni addebitati fino al 17.06.2025. Afferma che agirà per recuperare il saldo debitore maturato sulla posizione che non si azzerava per la chiusura del conto.

2. Dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione agli atti si osserva quanto segue. Parte ricorrente afferma di aver chiesto la chiusura del conto al momento della cessazione dell’attività dell’hotel (che dalla visura risulta avvenuta a febbraio 2024) ma non è stata prodotta in atti alcuna richiesta di recesso riferibile a tale data. Come affermato dalla banca, la sola richiesta di recesso di cui si dispone è presente nel reclamo di giugno 2025. La banca ha provveduto alla chiusura del conto corrente a far data dal 30.06.25, al rimborso delle spese sostenute per la presentazione del ricorso e al rimborso dei canoni maturati al 17.06.2025. Sul punto il Collegio dichiara cessata la materia del contendere.

3. In relazione allo storno degli interessi, dall’estratto conto fornito dalla banca emerge che a al 30.06.2025 (data di chiusura del conto) siano stati addebitati gli interessi passivi maturati fino alla data di chiusura del conto. Non risulta che la ricorrente abbia chiesto la chiusura del conto prima del 9 giugno 2025 (data di recapito della formale lettera di recesso) ed il conto è stato effettivamente chiuso il

30.06.2025. Non appare dunque provato né che la banca abbia ritardato la chiusura del conto corrente, né che la ricorrente abbia subito un danno (di cui non vi è né prova né quantificazione). La domanda non può trovare accoglimento.

**PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio dichiara cessata la materia del contendere relativamente alla domanda di chiusura del conto corrente. Respinge nel resto.**

IL PRESIDENTE